

CONVENZIONE  
ATTUATIVA DELL'ART. 10 DEL "PROTOCOLLO DI LEGALITA'  
TRA LA PREFETTURA DI PADOVA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA"  
PER LA FRUIZIONE DELLA BANCA DATI CE.ANT. DI ANAS S.p.A.

tra

**PREFETTURA – U.T.G. DI PADOVA**

**ANAS S.P.A.**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova, con riferimento alla propria programmazione relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture, si è dichiarata interessata ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, clausole di legalità in funzione di vigilanza e di contrasto sia rispetto ai tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che rispetto ai fenomeni di corruzione;
- Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l'art. 1, comma 17, il quale stabilisce che: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dalla CiVIT (ora ANAC) con deliberazione dell'11 settembre 2013, n. 72, il quale stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto." (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);
- Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 32, il quale prevede "Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione";
- Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC e Prefetture U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 32 del decreto legge n. 90/2014, il quale stabilisce anche che i modelli di protocolli di legalità di



'nuova generazione' accanto alle tradizionali clausole antimafia, riconoscano alla Stazione Appaltante la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa valutazione dell'ANAC; in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

- Visto il punto 6.10 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020 dell'Università che prevede l'approvazione del Protocollo di legalità in attuazione dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente *"Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento"*;
- Considerato che l'esperienza ha dimostrato che i "Protocolli di Legalità" costituiscono degli strumenti pattizi utili ed incisivi, quali ulteriori e più ampie misure di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici e i rischi di fenomeni corruttivi;
- Considerato che è volontà dell'Università degli Studi di Padova e della Prefettura di Padova assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, nonché adottare misure di prevenzione e di contrasto alle eventuali ingerenze e ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali e dei rischi di fenomeni corruttivi che siano più stringenti di quelle previste dalla normativa vigente;
- Considerato che la Prefettura e l'Università degli Studi di Padova, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, hanno elaborato un Protocollo di legalità che estende i controlli sugli appalti di lavori e di servizi che saranno affidati dall'Ateneo oltre i limiti di soglia previsti dalla vigente normativa e introduce ulteriori impegni per le Parti e per la filiera delle imprese coinvolte, in funzione di prevenzione antimafia ed anticorruzione;
- Considerato che il Ministero dell'Interno ha approvato, con modifiche, la bozza del suddetto protocollo, come da nota in data 20 dicembre 2018, prot. n. 84307;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, con Delibera rep. n. 339- prot. 508796, del 18.12.2018, ha approvato il "Protocollo di legalità";
- Preso atto che in data 13 marzo 2019 il Protocollo di legalità è stato sottoscritto dal Prefetto di Padova Dott. Renato Franceschelli e dal Rettore dell'Università degli Studi di Padova, Prof. Rosario Rizzuto;
- Visto l'art. 10 del Protocollo di legalità con il quale le parti si riservano di implementare il Protocollo, mediante apposito atto aggiuntivo, ai fini della realizzazione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione delle informazioni inerenti gli appalti di lavoro, subappalti, sub-contratti e sub-affidamenti oggetto del Protocollo ed i relativi cantieri;
- Considerata la necessità di disporre di una avanzata piattaforma informatica che sia in grado di gestire il flusso dei dati, generati ai sensi dell'Art. 5, commi 1 e 2 e dell'Art. 6 del richiamato Protocollo di Legalità;
- considerata la disponibilità di Anas S.p.A. a consentire l'utilizzo della propria piattaforma informatica CE.ANT.

**LA PREFETTURA DI PADOVA**  
nella persona del Prefetto Dott. Renato Franceschelli

**ANAS S.p.A.**  
Nella persona del delegato dr. Giancarlo Perrotta

e

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**  
nella persona del Rettore Prof. Rosario Rizzuto,



## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. In attuazione dell'art. 10 del Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Padova e l'Università degli Studi di Padova, la presente Convenzione (di seguito anche Convenzione) disciplina le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati oggetto del Rapporto di cantiere e della forza lavoro presente in cantiere, relativi agli appalti di lavoro, subappalti, sub-contratti e sub-affidamenti oggetto del Protocollo di legalità di cui in premesse, ai sensi dell'Art. 5, comma 1 e 2 e dell'Art. 6 del medesimo Protocollo.
2. Anas S.p.A., al fine di consentire una maggiore efficacia dell'analisi dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, mette inoltre a disposizione dell'Università degli Studi di Padova l'utilizzo della propria piattaforma informatica CE.ANT.

### **Articolo 2**

#### **Finalità**

1. L'utilizzo della banca dati CE.ANT. di Anas S.p.A. da parte dell'Università degli Studi di Padova è finalizzata a favorire l'esercizio dei poteri di monitoraggio e vigilanza, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa ed ai fenomeni corruttivi e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro.

### **Articolo 3**

#### **Figure di riferimento**

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste per l'utilizzo della banca dati CE.ANT..
2. L'Amministratore delle utenze di cui al successivo articolo, o il I Referente tecnico delegato ove vengano a conoscenza di eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi delle utenze non conformi ai fini istituzionali, valutano se procedere alla revoca di autorizzazioni ai propri Utenti operatori,
3. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione saranno comunicati con successiva trattazione.

### **Articolo 4**

#### **Gestione utenze**

1. Anas S.p.A. individua un soggetto deputato all'amministrazione delle utenze stesse.
2. L'Amministratore delle utenze e gli utenti da esso delegati provvedono:



- a rilasciare e revocare, tramite i servizi messi a disposizione nell'ambito del Servizio Gestione Utenze Anas , le credenziali per l'autenticazione e l'accesso alla consultazione della banca dati CE.ANT. da parte di ciascun Utente operatore;
  - a segnalare eventuali abusi, anomalie e utilizzi delle utenze non conformi ai fini istituzionali.
3. Gli Utenti operatori utilizzano la banca dati CE.ANT:
- accedendo solo tramite le credenziali richieste all'Amministratore delle utenze o ad un suo delegato;
  - secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dalle eventuali successive indicazioni operative;
  - esclusivamente nell'ambito del rapporto di servizio.
4. Le credenziali dell'Amministratore delle Utenze, dei suoi delegati, e degli Utenti operatori, sono strettamente personali e non cedibili a terzi.

## **Articolo 5**

### **Privacy e Sicurezza**

1. I dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e indicate nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sottoposta agli operatori economici.
2. Ciascuna Parte assicura che i dati non saranno divulgati, ceduti a terzi o riprodotti e potranno essere oggetto di comunicazione esclusivamente ai soggetti indicati nella informativa di cui al comma precedente.

## **Articolo 6**

### **Recesso**

1. Il recesso delle Parti può esercitarsi per la mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati e alle altre disposizioni della presente Convenzione.
2. Il recesso va comunicato per iscritto con scambio di corrispondenza tra i Responsabili delle Parti.
3. La Convenzione cessa i suoi effetti immediatamente laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

## **Articolo 7**

### **Oneri**

1. L'utilizzo della piattaforma informatica CE.ANT di Anas S.p.A. da parte della Prefettura di Padova e dell'Università avviene senza oneri economici a carico delle Parti della presente Convenzione.




## Articolo 8

### Durata della convenzione

1. La Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. L'attivazione della banca dati avverrà decorsi 6 mesi dalla stipula, al fine di consentire la formazione del personale addetto e le connesse attività organizzative dei soggetti contraenti. La convenzione potrà essere rinnovata per lo stesso periodo previo accordo scritto tra le parti.

Padova, li 13 marzo 2019

Il Prefetto di Padova  
Dott. Renato Franceschelli



Il Rettore dell'Università degli  
Studi di Padova  
Prof. Rosario Rizzuto



Il delegato di ANAS S.p.A  
Dott. Giancarlo Perrotta

